

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato avverso ordinanza n. 951/2021 del T.A.R. Campania di Napoli in merito al giudizio promosso dalle Società Calipso Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l. contro il Comune di Grumo Nevano per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'11/02/2021.

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18,30 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Angela Arsentì	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5. Angela Lamanna	X	
3. Ciro Caso	X		6. Domenico Grande	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Avv. GAETANO DI BERNARDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. RAFFAELE D'AMATO:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso dott.ssa Angela Lamanna

Ricorso al Consiglio di Stato avverso ordinanza n. 951/2021 del T.A.R. Campania di Napoli in merito al giudizio promosso dalle Società Calipso Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l. contro il Comune di Grumo Nevano per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'11/02/2021.

Premesso che in data 13/04/2021 con atto acquisito al n. 3318 del protocollo generale dell'Ente, è stato notificato al Comune di Grumo Nevano a cura degli avvocati Tammaro Chiacchio e Vittoria Chiacchio il ricorso al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, delle Società Calipso Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l., in persona del legale rappresentante di entrambe, sig.ra Pacilio Carmela, rappresentata e difesa dai suddetti avvocati, con il quale ricorrono contro il Comune di Grumo Nevano avverso e per l'annullamento – previa sospensione, dell'efficacia: della deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'11/02/2021, recante: «Annullamento in autotutela della delibera n. 2/2019 del commissario ad acta, avente ad oggetto l'approvazione di un PUA (Piano Urbanistico Attuativo) in zona omogenea F sottozona Attrezzature Collettive alla via Mazzini»; di ogni atto antecedente, conseguente e/o, comunque, connesso, per le motivazioni in esso ricorso contenute ed alle quali si rinvia;

Che l'Ente si è costituito nel suddetto giudizio, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 6/5/2021 e successiva determinazione n. 11 del 10/5/2021 del Servizio Contenzioso, con la nomina dell'avv. Gian Luca Lemmo quale difensore dell'Ente;

Considerato che le società Calipso e Agricola Partenopea nel loro ricorso avevano richiesto anche la sospensione dell'efficacia della suddetta deliberazione specificando che «se può essere oggetto di merito la legittimità della parte dell'approvato PUA relativamente alla media struttura di vendita, risulta, di contro, di immediata percezione l'illegittimità del disposto annullamento anche con riferimento alla detta struttura polivalente, indubbiamente realizzabile nelle zone F. Di qui la richiesta di accoglimento in parte qua della predetta istanza di sospensione del provvedimento impugnato, laddove dispone l'interdizione anche del precitato centro polivalente»;

che l'adito Tribunale con ordinanza n. 951/2021 del 18/05/2021 ha accolto l'istanza di sospensione ritenendo sussistente sia il *fumus boni iuris* con riferimento al potere dell'amministrazione di annullare un atto del Commissario ad acta, sia il *periculum in mora* alla luce del bilanciamento degli interessi cui deve ispirarsi la tutela cautelare;

Che l'assessorato ha richiesto con propria nota in data 27/05/2021 al difensore dell'Ente la sua valutazione in merito alle eventuali ragioni di opportunità di impugnare la predetta ordinanza;

Che l'Avv. Gian Luca Lemmo, con nota assunta al protocollo generale del Comune in data 28/5/2021 al n. 4789, ha precisato che: «il TAR ha sospeso l'efficacia della deliberazione di autotutela oggetto dell'impugnazione, a quanto pare, senza limitarne gli effetti all'intervento del centro polivalente, come richiesto dagli stessi ricorrenti. A questo punto, siccome la sospensione della delibera n. 16 dell'11 febbraio 2021 fa rivivere la nomina del Commissario ad acta nominato in sostituzione dell'amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sottoscrizione della convenzione (e rilascio della concessione), in linea di principio, il Commissario ad acta potrebbe adottare tutti gli atti in esecuzione del PUA e non solo quelli relativi all'intervento del centro polivalente. Quindi, l'ordinanza consentirebbe l'adozione di atti in contrasto con le norme del SIAD e con la sentenza del TAR. In ragione di ciò, l'Ente potrebbe valutare di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la predetta decisione del Giudice del TAR, chiedendone la sospensione anche, se del caso, con richiesta di misure cautelari provvisorie presidenziali ex art. 56 c.p.a., al fine di impedire il consolidarsi di effetti negativi per l'amministrazione. Trattasi di appello cautelare giustificato anche dalla fissazione dell'udienza di merito ai primi di dicembre c.a. il che consentirebbe di addivenire ad una sollecita definizione del giudizio»;

Ritenuto, alla luce del parere reso dall'Avv. Gan Luca Lemmo difensore dell'Ente, di impugnare innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza n. 951/2021 del 18705/2021 del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli;

Tanto premesso:

PROPONE


di ricorrere innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 951/2021 del 18705/2021 del T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, inerente il giudizio promosso innanzi allo stesso Tribunale dalle Società Calipso Costruzioni s.r.l. e Società Agricola Partenopea s.r.l., in persona del legale rappresentante di entrambe, sig.ra Pacilio Carmela, rappresentata e difesa degli avvocati Tammaro Chiacchio e Vittoria Chiacchio, avverso e per l'annullamento – previa sospensione, dell'efficacia della deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'11/02/2021, giusto ricorso notificato al Comune di Grumo Nevano in data 13/04/2021 prot. n. 3318;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere alla nomina di un legale che rappresenti l'Ente nel suddetto ricorso al Consiglio di Stato, sulla base del disposto dell'art. 5 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 7/8/2019;

di demandare al responsabile del settore Contenzioso ogni altro adempimento ivi compreso l'assunzione dell'impegno spesa e la sottoscrizione della relativa convenzione con il professionista incaricato.

L'Assessore al Contenzioso

Dott.ssa Angela Lamanna




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 28/5/2021

Il responsabile del servizio

Dott. Raffaele D'Amato




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addì 28/5/2021

Il responsabile del settore finanziario

Dott. Domenico De Biase



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 01/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/06/2021

[] viene comunicata con lettera prot. n. 4877 in data 01/06/2021 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2021

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato